



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

FNOMCEO 17/06/10  
RGP.0006745 2010  
Cl. 01.09.01/1

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

IRAP – Medici di medicina  
generale - sentenza Corte di  
Cassazione Civile n. 11533 del  
12 maggio 2010

COMUNICAZIONE N. 52

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 47 del 8 giugno 2010 di questa Federazione, si ritiene opportuno segnalare che la Cassazione Sezione Civile con sentenza n. 11533 del 12 maggio 2010, di cui si allega copia, si è espressa sulla fattispecie indicata in oggetto.

In particolare il Collegio giudicante ha ritenuto che debba essere "affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di IRAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, attesa l'obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo".

Cordiali saluti

All. n. 1



IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - www.fnomceo.it

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

